

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2460

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SIRCHIA)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MORATTI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(URBANI)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
(GASPARRI)

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
(STANCA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000

Presentato il 5 marzo 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo interinale di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica italo-palestinese, sottoscritto a Roma il 7 giugno 2000, si pone nel solco tradizionale dell'azione culturale che il Ministero degli affari esteri italiano conduce nell'ambito del bacino mediterraneo.

Tale Accordo permette all'Italia di acquisire una visibilità del tutto particolare a livello internazionale, in quanto essa rappresenta il primo Paese, tra quelli occidentali, che ha sottoscritto un accordo nel settore culturale, scientifico e tecnologico con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese (ANP). La firma dell'Accordo in questione costituisce una ulteriore dimostrazione dell'interesse con cui l'Italia guarda al consolidamento ed alla diversificazione delle nostre oramai storiche relazioni con il popolo palestinese nonché un utile contributo per la creazione di un solido tessuto culturale in senso lato, sul quale potrà posare le proprie fondamenta il futuro Stato palestinese e che potrà fungere da catalizzatore di un più generale rilancio dei rapporti economico-commerciali bilaterali.

L'Accordo individua una vasta gamma di settori di intervento rispetto ai quali la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con l'ANP dovrà svilupparsi nel tempo. Gli obiettivi prioritari dell'Accordo riguardano la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria (specie riguardo all'insegnamento delle lingue italiana ed araba), nel settore degli Archivi e delle Biblioteche, in campo archeologico e nel settore scientifico e tecnologico (con particolare riguardo all'informazione ed alla tele-medicina).

L'articolo 1 ha natura essenzialmente preambolare ed individua in estrema sin-

tesi gli obiettivi generali che l'Accordo si propone nell'ambito della cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e artistica bilaterale.

Gli articoli da 2 a 6 sono dedicati al settore della istruzione, con particolare attenzione rivolta alla collaborazione inter-universitaria.

L'articolo 2 prevede lo sviluppo della collaborazione accademica, per il tramite di intese tra Università e di scambi di docenti e ricercatori.

L'articolo 3 contempla la cooperazione nel campo universitario e l'impegno italiano ad assistere l'ANP nello sviluppo delle istituzioni e dei programmi universitari, nella formazione del personale, nella fornitura di materiale educativo multimediale e di consulenza nell'istituzione di nuovi *curricula* e di nuovi corsi di laurea.

L'articolo 4 prevede l'impegno delle due Parti a studiare in via comparativa i reciproci sistemi universitari ed i relativi programmi. Un apposito Gruppo Tecnico Misto verrà costituito per esaminare i criteri valutativi dei titoli di studio italiani e palestinesi.

L'articolo 5 è di portata generale ed è dedicato alla collaborazione nel campo dell'istruzione.

L'articolo 6 riguarda l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altra Parte contraente, tanto nelle Università quanto negli Istituti scolastici, mediante l'apposita attivazione di cattedre e lettori.

L'articolo 7 concerne l'attività di Istituti di Cultura, di Associazioni culturali e di Istituzioni scolastiche sul territorio delle Parti contraenti, che sulla questione opereranno di comune accordo e nei limiti delle rispettive possibilità.

L'articolo 8 contempla l'attribuzione reciproca di borse di studio a studenti universitari e laureati, per compiere ricerche e frequentare corsi a livello universitario e post-universitario.

L'articolo 9 è dedicato alla collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, nonché alla cooperazione nel campo della protezione, osservazione e restauro di beni culturali ed ambientali.

L'articolo 10 è rivolto alla cooperazione in campo editoriale, che potrà estrinsecarsi in varie forme, quali le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione reciproca di opere di saggistica e narrativa.

L'articolo 11 intende sviluppare la collaborazione nei settori degli Archivi e delle Biblioteche. A tal proposito l'Italia s'impegna ad assistere in varia maniera l'ANP nello sviluppo di questi due settori.

L'articolo 12 prevede la collaborazione in campo archeologico, mediante lo scambio di informazioni di esperienze e di esperti nel campo della conservazione, della valorizzazione e del recupero del patrimonio archeologico ed artistico.

L'articolo 13, in qualche modo collegato all'articolo precedente, certifica l'impegno delle due Parti a cooperare per la repressione del traffico illecito di oggetti di valore artistico quali opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, documenti.

Gli articoli 14 e 15, di portata generale, prevedono rispettivamente la cooperazione nei settori dello sport e della gioventù e nel settore radiotelevisivo.

Con l'articolo 16 le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare la partecipazione congiunta ai progetti lanciati in ambito EuroMed o che comunque coin-

volgano altri Paesi mediterranei e medio-orientali.

L'articolo 17 riguarda l'impegno comune delle Parti ad incoraggiare attività culturali volte ad intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza e ad intensificare la tutela dei diritti dell'uomo.

L'articolo 18, a connotazione generale, prevede la promozione della cooperazione scientifico-tecnologica — per il tramite dello scambio di informazioni e di esperienze — specie nei settori dell'informazione e della tele-medicina.

L'articolo 19 presenta una sua peculiarità, in quanto concerne l'impegno dell'Italia, in coordinamento con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a fornire formazione ed assistenza nel campo della riabilitazione, con riguardo specifico alla costruzione ed alla applicazione delle protesi. Una nota esplicativa in allegato chiarisce nel dettaglio il contenuto di tale articolo.

L'articolo 20 prevede l'istituzione di una Commissione Mista, dotata di due competenze specifiche: l'esame dei progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e la conclusione dei protocolli esecutivi pluriennali relativi al presente Accordo.

L'Accordo interinale verrà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali ed entrerà in vigore dopo sessanta giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 21). La sua durata è illimitata ma è prevista la possibilità di denunciarlo in ogni momento, per iscritto per le vie diplomatiche (articolo 22). L'Accordo è suscettibile di essere rivisto dopo un primo biennio di applicazione, sulla base dei risultati conseguiti e dell'evoluzione delle istituzioni palestinesi (articolo 23).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo interinale tra l'Italia e la Organizzazione per la liberazione della Palestina per conto dell'Autorità nazionale palestinese in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli.

ART. 2.

Al fine di migliorare lo sviluppo della collaborazione accademica viene prevista la stipula annua di convenzioni inter-universitarie, nonché lo scambio di docenti e ricercatori.

Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa inviare annualmente a Tel Aviv 8 docenti o ricercatori. La relativa spesa è così suddivisa:

n. 8 biglietti aerei A/R Roma — Tel Aviv (1.051 euro x 8 persone) =	euro 8.408
Stipula di convenzioni inter-universitarie =	<u>euro 25.823</u>
Totale onere (Articolo 2)	euro 34.231

Detto onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 3.

Allo scopo di assicurare l'assistenza per lo sviluppo del sistema universitario e della formazione del personale nonché l'istituzione di nuovi *curricula* e corsi di laurea, si prevedono le seguenti iniziative:

n. 2 borse di studio trimestrali per personale accademico palestinese <i>junior</i> (775 euro x 3 mesi x 2 persone) =	euro 4.650
---	------------

n. 2 borse di studio trimestrali per personale accademico palestinese <i>senior</i> (775 euro x 3 mesi x 2 persone) =	euro 4.650
fornitura di materiale didattico multimediale e per la formazione a distanza =	<u>euro 6.197</u>
Totale onere (Articolo 3)	euro 15.497

Tale onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 4.

Per assicurare lo studio comparato dei rispettivi sistemi universitari e relativi programmi, nonché per predisporre raccomandazioni sul riconoscimento dei titoli di studio, viene previsto l'invio di esperti dei rispettivi Paesi e lo scambio di documenti. Nell'ipotesi dell'invio di un esperto a Tel Aviv per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa è così suddivisa:

pernottamento (129 euro x 1 persona x 4 giorni) =	euro 516
diaria giornaliera (191 euro x 1 persona x 4 giorni) =	euro 764
n. 1 biglietto aereo A/R Roma – Tel Aviv (1.051 euro x 1 persona = 1.051 euro + 53 euro quale maggiorazione del 5 per cento) =	<u>euro 1.104</u>
	euro 2.384

Tale onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Invio a Tel Aviv di n. 4 esperti per sei giorni:

pernottamento (129 euro x 4 persone x 6 giorni) =	euro 3.096
diaria giornaliera (191 euro x 4 persone x 6 giorni) =	euro 4.584
n. 4 biglietti aerei A/R Roma – Tel Aviv (1.051 euro x 4 persone = 4.204 euro + 210 euro quale maggiorazione del 5 per cento) =	<u>euro 4.414</u>
	euro 12.094
Totale onere (Articolo 4)	euro 14.478

Detto onere è a carico del Ministero degli affari esteri.

ART. 5.

Allo scopo di favorire la collaborazione nei settori dell'istruzione scolastica, si prevede l'invio di 2 esperti per un periodo di 4 giorni. La relativa spesa è così quantificabile:

pernottamento (129 euro x 2 persone x 4 giorni) =	euro 1.032
diaria giornaliera (191 euro x 2 persone x 4 giorni) =	euro 1.528
n. 2 biglietti aerei A/R Roma – Tel Aviv (1.051 euro x 2 persone = 2.102 euro + 105 euro quale maggiorazione del 5 per cento) =	<u>euro 2.207</u>
Totale onere (Articolo 5)	euro 4.767

Detto onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 6.

Per favorire l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altra Parte nelle proprie Università, negli Istituti di istruzione superiore ed Istituzioni scolastiche, viene prevista la istituzione di cattedre e di lettori. La relativa spesa annua è così quantificabile:

assunzione di n. 2 docenti (15.494 euro x 2 persone) =	euro 30.988
assunzione di n. 3 lettori (15.494 euro x 3 persone) =	<u>euro 46.482</u>
Totale onere (Articolo 6)	euro 77.470

ART. 8.

Allo scopo di promuovere gli studi e le ricerche, nonché per consentire la partecipazione ai corsi di formazione universitari e post-universitari, viene prevista la concessione di borse di studio per gli studenti delle due Parti. La relativa spesa è così suddivisa:

n. 8 borse di studio per 10 mensilità (775 euro x 10 mesi x 8 persone) =	euro 62.000
spese assicurative (26 euro x 10 mesi x 8 persone) =	euro 2.080

n. 8 biglietti aerei A/R Roma — Tel Aviv (1.051 euro x 8 persone = 8.408 euro) =	<u>euro 8.408</u>
Totale onere (Articolo 8)	euro 72.488

ART. 9.

Al fine di incoraggiare la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, viene previsto lo scambio di artisti e la partecipazione a *festival* e rassegne cinematografiche. Inoltre, per favorire la collaborazione nel settore della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali e ambientali, sono previste apposite mostre, rappresentative del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

Le relative spese sono così quantificabili:

invio a Tel Aviv di n. 3 esperti per 7 giorni: pernottamento (129 euro x 3 persone x 7 giorni) =	euro 2.709
diaria giornaliera (191 euro x 3 persone x 7 giorni) =	euro 4.011
n. 3 biglietti aerei A/R Roma — Tel Aviv (1.051 euro x 3 persone = 3.153 euro + 158 euro quale maggiorazione del 5 per cento) =	<u>euro 3.311</u>
	euro 10.031

Detto onere è a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

Spesa per organizzazione di mostre di me- dio livello =	euro 51.646
invio di 1 accompagnatore per un periodo di 6 giorni :	
pernottamento (129 euro al giorno x 1 persona x 6 giorni) =	euro 774
diaria giornaliera (191 euro x 1 persona x 6 giorni) =	euro 1.146
n. 1 biglietto aereo A/R Roma — Tel Aviv (1.051 euro x 1 persona = 1.051 euro + 53 euro quale maggiorazione del 5 per cento) =	<u>euro 1.104</u>
Totale onere (Articolo 9)	euro 64.701

ART. 10.

Per favorire la collaborazione nel settore editoriale viene previsto l'apporto di un contributo di 5.165 euro per le fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa:

collaborazione nel settore editoriale	euro 5.165
Totale onere (Articolo 10)	euro 5.165

ART. 11.

Per favorire la collaborazione nel settore degli Archivi e delle Biblioteche viene previsto lo scambio di esperti e la fornitura di materiale. Le relative spese sono così suddivise:

Archivi:

spese di soggiorno per n. 2 archivisti palestinesi (93 euro al giorno x 2 persone x 15 giorni) =	euro 2.790
invio a Tel Aviv di n. 2 archivisti italiani: n. 2 biglietti aerei A/R Roma — Tel Aviv (1.051 euro x 2 persone) =	euro 2.102

Biblioteche:

spese di soggiorno per n. 2 bibliotecari palestinesi (93 euro al giorno x 2 persone x 15 giorni) =	euro 2.790
invio a Tel Aviv di n. 2 bibliotecari italiani: n. 2 biglietti aerei A/R Roma — Tel Aviv (1.051 euro x 2 persone) =	euro 2.102
Totale onere (Articolo 11)	euro 9.784

Tale onere è a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 12.

Al fine di favorire la collaborazione nel settore archeologico e della conservazione, valorizzazione e recupero del patrimonio archeologico ed artistico, viene previsto l'invio a Tel Aviv di n. 3 esperti per un periodo di 7 giorni. La relativa spesa è così quantificabile:

pernottamento (129 euro al giorno x 3 persone x 7 giorni) =	euro 2.709
diaria giornaliera (191 euro x 3 persone x 7 giorni) =	euro 4.011

n. 3 biglietti aerei A/R Roma – Tel Aviv (1.051 euro x 3 persone = 3.153 euro + 158 euro quale maggiorazione del 5 per cento) =	<u>euro 3.311</u>
Totale onere (Articolo 12)	euro 10.031

Detto onere è a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 14.

Allo scopo di migliorare la collaborazione nei settori dello sport e della gioventù, si prevedono le seguenti iniziative:

missione per definire il protocollo delle attività =	euro 5.165
scambio di delegazioni delle associazioni operanti nel settore; partecipazione a corsi formativi; sostegno a manifestazioni ed eventi del settore giovanile =	<u>euro 20.658</u>
Totale onere (Articolo 14)	euro 25.823

ART. 20.

Per l'esame dei programmi operativi e per la predisposizione di appositi protocolli, viene prevista la costituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

Nella ipotesi dell'invio a Tel Aviv di 2 funzionari, per un periodo di 4 giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

pernottamento (129 euro al giorno x 2 persone x 4 giorni) =	euro 1.032
diaria giornaliera (191 euro x 2 persone x 4 giorni) =	euro 1.528
n. 2 biglietti aerei A/R Roma – Tel Aviv (1.051 euro x 2 persone = 2.102 euro + 105 euro quale maggiorazione del 5 per cento) =	<u>euro 2.207</u>
Totale onere (Articolo 20)	euro 4.767

Tale onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2002 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per 29.846 euro nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per 61.646 euro nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per la rimanente quota, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
ARTICOLO 2	euro 34.231	euro 34.231	euro 34.231
ARTICOLO 3	euro 15.497	euro 15.497	euro 15.497
ARTICOLO 4	euro 14.478	euro 14.478	euro 14.478
ARTICOLO 5	euro 4.767	euro 4.767	euro 4.767
ARTICOLO 6	euro 77.470	euro 77.470	euro 77.470
ARTICOLO 8	euro 72.488	euro 72.488	euro 72.488
ARTICOLO 9	euro 64.701	euro 64.701	euro 64.701
ARTICOLO 10	euro 5.165	euro 5.165	euro 5.165
ARTICOLO 11	euro 9.784	euro 9.784	euro 9.784
ARTICOLO 12	euro 10.031	euro 10.031	euro 10.031
ARTICOLO 14	euro 25.823	euro 25.823	euro 25.823
ARTICOLO 20	—	euro 4.767	—
	_____	_____	_____
Totale	euro 334.435	euro 339.202	euro 334.435
In cifra tonda	euro 334.440	euro 339.200	euro 334.440

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente agli scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione di borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla organizzazione di mostre e realizzazione di eventi, nonché alle iniziative per lo sviluppo culturale, scolastico e archeologico, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

ART. 19.

Relativamente alle attività di formazione ed assistenza nel settore della riabilitazione, nonché di costituzione, applicazione delle protesi e di necessario addestramento, previste all'articolo 19, si fa presente che il relativo impegno viene assunto dall'INAIL, come viene indicato nell'Allegato 1 dell'Accordo interinale.

Peraltro, secondo la delibera n. 755, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 13 dicembre 2000, l'onere per il progetto di formazione dei tecnici viene così suddiviso:

(2.582 euro x 1 persona x 12 settimane) =	euro 30.984
(30.984 euro x 5 persone) =	euro 154.920

L'indicata spesa è a carico del bilancio dell'INAIL.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Impatto comunitario: Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

Impatto costituzionale: Non si ravvisano profili di impatto costituzionale, l'accordo tuttavia ricadendo nelle previsioni di cui all'articolo 80 della Costituzione, richiede l'autorizzazione parlamentare per la ratifica.

Impatto normativo: Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

Impatto normativo regionale — autonomie locali: Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

Impatto amministrativo: L'approvazione del disegno di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'Amministrazione pubblica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Il disegno di legge in oggetto autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto a Roma il 7 giugno 2000, tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina.

Il provvedimento trova il suo presupposto nel citato Accordo che interessa, per la Parte italiana, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali, che assumono a proprio carico — ciascuno per la parte di competenza — gli oneri relativi alla realizzazione dei progetti di immediata attuazione. I Ministeri dell'interno, della salute, delle attività produttive, delle comunicazioni e per l'innovazione e le tecnologie vengono coinvolti nelle varie attività che le parti si impegnano a promuovere nel tempo. È poi contemplata l'attività di istituzioni culturali quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne l'impatto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni va segnalata l'istituzione — prevista dall'articolo 20 dell'Accordo — di una Commissione Mista con il compito di esaminare i progressi compiuti e di definire i protocolli esecutivi pluriennali relativi all'Accordo. Ugualmente, verrà creato un Gruppo Tecnico Misto per lo stabilimento di possibili criteri di

riconoscimento dei rispettivi titoli di studio. Entrambi gli organismi rimangono estranei al disegno dei Ministeri sopra citati (che concorreranno alle loro attività mediante la designazione di uno o più rappresentanti secondo le rispettive competenze). Nessuna modifica ne consegue all'attuale assetto delle competenze istituzionali.

L'Accordo avrà per l'Italia positive ricadute sul piano politico, contribuendo al rafforzamento dei rapporti bilaterali tra il nostro Paese e l'Autorità nazionale palestinese (per cui conto l'OLP ha firmato). L'Italia si pone, infatti, all'avanguardia degli Stati occidentali per ciò che riguarda le relazioni culturali con i palestinesi. Si potranno così porre solide basi per la creazione di validi legami economico-commerciali con l'eventuale futuro Stato palestinese indipendente.

L'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, ha durata illimitata ed è suscettibile di essere rivisto dopo il primo biennio di applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 334.440 euro per l'anno 2002, in 339.200 euro per l'anno 2003 ed in 334.440 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA PER
CONTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE**

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Autorità Nazionale Palestinese (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il presente Accordo Interinale ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e scientifici e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e artistica.

Articolo 2.

Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica attraverso l'intensificazione delle intese inter-universitarie, lo scambio di docenti e ricercatori.

Articolo 3.

Le due Parti coopereranno nel settore universitario. In tale contesto la Parte italiana si impegna ad assistere l'Autorità Nazionale Palestinese nello sviluppo del sistema universitario e dei relativi programmi, nella formazione del personale, nella fornitura di materiale educativo multimediale - anche nell'ambito di programmi sviluppati nel quadro di Organismi internazionali quali l'UNESCO - nonché a fornire consulenza nell'istituzione di nuovi curricula e nuovi corsi di laurea.

Articolo 4.

Le due Parti si impegnano a promuovere - attraverso lo scambio di documentazione e di esperti - lo studio comparato dei rispettivi sistemi universitari e dei relativi programmi.

In tale contesto, sarà verificata la possibilità di concordare - attraverso un Gruppo Tecnico Misto - un documento orientativo o una raccomandazione, che formuli - per le rispettive autorità competenti nelle decisioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri - criteri di corretta valutazione comparativa dei titoli di studio italiani e palestinesi, nonché, eventualmente, una tabella dei livelli formativi corrispondenti.

Articolo 5.

Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche attraverso lo scambio di esperti ed altre iniziative che saranno concordate per le vie diplomatiche.

Articolo 6.

Ciascuna delle due Parti favorirà l'insegnamento delle lingue e della cultura dell'altra Parte nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiore nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e lettori.

Articolo 7.

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura e Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

Articolo 8.

Le due Parti, ciascuna nei limiti delle proprie disponibilità, offriranno borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi, compiere ricerche e frequentare corsi a livello universitario e post-universitario.

Articolo 9.

Le due Parti promuoveranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali e ambientali e si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del rispettivo patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

Articolo 10.

Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare, le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.

Articolo 11.

Le due Parti coopereranno nel settore degli Archivi e Biblioteche. In tale contesto la Parte italiana si impegna ad assistere l'Autorità Nazionale Palestinese nello sviluppo dei due settori anche attraverso l'utilizzazione di banche dati, la fornitura di materiale e l'invio di esperti.

Articolo 12.

Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'invio di esperti nel campo della conservazione, della valorizzazione e del recupero del patrimonio archeologico ed artistico in grado di utilizzare tecnologie avanzate.

Favoriranno inoltre lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della salvaguardia integrata dei siti archeologici nel loro contesto ambientale.

Articolo 13.

Le due Parti si impegnano a collaborare al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore artistico.

Articolo 14.

Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Articolo 15.

Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.

Articolo 16.

Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta ai progetti lanciati nel quadro della partnership Euro-Mediterranea, come pure alle iniziative che coinvolgano altri partner del Medio Oriente e della regione Mediterranea (sia in qualità di promotori sia di destinatari).

Articolo 17.

Le due Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza ed a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo.

Articolo 18.

Le due Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze nonché la realizzazione di progetti in settori specifici di comune interesse, incluso il settore della tecnologia dell'informazione e della tele-medicina.

Articolo 19.

La Parte italiana si impegna a fornire formazione ed assistenza nel campo della riabilitazione in generale ed in particolare nel settore della costruzione e applicazione delle protesi con il relativo addestramento. Le modalità con cui tale assistenza verrà prestata, a cura dell'INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro), sono illustrate nell'allegato 1.

Articolo 20.

Per dare applicazione al presente Accordo Interinale, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concludere Protocolli esecutivi pluriennali.

Articolo 21.

Il presente Accordo Interinale sarà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti ed entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 22.

Il presente Accordo Interinale avrà una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo Interinale, salvo che le Parti decidano diversamente.

Articolo 23.

La presente intesa potrà essere rivista al termine del primo biennio di applicazione in rapporto ai risultati dell'accordo e allo sviluppo delle istituzioni palestinesi.

Fatto a Roma il 7 giugno 2000, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese. Tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER L'ORGANIZZAZIONE PER LA
LIBERAZIONE DELLA PALESTINA
PER CONTO DELLA AUTORITA'
NAZIONALE PALESTINESE



NOTA ESPLICATIVA

(relativa all'art. 19 dell'accordo di collaborazione tra la Repubblica Italiana e l'Autorità Palestinese)

Nell'ambito delle prestazioni sanitarie finalizzate al recupero della capacità lavorativa e al reinserimento dell'invalido nella vita sociale, particolare importanza assume la fornitura di protesi e presidi accompagnata da formazione e addestramento, cioè di strumenti ed attrezzature necessari all'invalido per lo svolgimento della vita quotidiana

Per tale servizio l'INAIL si avvale delle prestazioni del proprio Centro Protesi di Budrio e sue filiali che nel tempo ha acquisito una importanza sempre crescente sul piano nazionale e internazionale, realizzando protesi sempre più moderne e altamente specialistiche e acquisendo know-how che oggi l'INAIL è in grado di trasferire ad altre realtà.

Al fine di sostenere sul territorio palestinese iniziative di sviluppo di attività di applicazione di protesi e relativo addestramento, l'INAIL intende mettere a disposizione, attraverso il Centro Protesi di Budrio, il proprio Know-how per interventi di formazione e assistenza tecnica sugli operatori del settore.

Per questo obiettivo l'INAIL offre le seguenti possibilità:

- Ospitare tecnici palestinesi per periodi di stages formativi presso il Centro di Budrio;
- Effettuare invii in missione temporanea di tecnici specialisti INAIL presso le strutture palestinesi;
- Fornire servizi di teleformazione a distanza;
- Attivare servizi di diagnostica e teleconsulto tramite tecnologia satellitare.

**INTERIM CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION ON
BEHALF OF THE PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY**

The government of the Italian Republic and the Palestinian National Authority (hereafter "the Parties"), desiring to strengthen bonds of friendship and promote mutual understanding and knowledge by developing cultural, scientific and technological relations, have agreed as follows:

Article 1.

This interim agreement is intended to promote and implement activities to encourage the mutual knowledge of their respective cultural and scientific heritage, and to encourage cultural, scientific, technological and artistic cooperation.

Article 2.

Both Parties shall encourage the development of academic cooperation by intensifying inter-university agreements, exchanging lecturers and researchers.

Article 3.

Both Parties shall cooperate in the university sector. The Italian Party shall assist the Palestinian National Authority to develop the university system and its programmes, to train its personnel, to supply multimedia educational materials, also under programmes developed within the framework of such international agencies as UNESCO, and to provide consultancy regarding the introduction of new curricula and new degree courses.

Article 4.

Both Parties, through the exchange of documentation and experts, shall promote the comparative study of their respective university systems and syllabuses. In this context, the possibility will be examined, through a joint technical group, to agree on a guideline document or recommendation which will lay down criteria for a proper comparative evaluation of the Italian and Palestinian academic qualifications, for their authorities responsible for decision-taking on the recognition of foreign academic qualifications, and the possibility of setting-up a table of the corresponding levels of education.

Article 5.

Both Parties shall encourage cooperation in the field of education, by exchanging experts and through other measures which will be agreed upon through the diplomatic channels.

Article 6.

Each Party shall encourage the teaching of the language and culture of the other Party in their own universities and in other higher educational establishments, and their schools, through the institutions of chairs and assistantship.

Article 7.

Each Party will encourage the other Party's cultural institutions in its own territory, by joint agreement, and within the bounds of their possibilities, including cultural institutions, cultural associations and schools.

Article 8.

Both Parties, each within the bounds of their possibilities, shall offer grants and fellowships to undergraduates and graduates of the other Party to continue studying, carrying out research or attending undergraduate or post-graduate courses.

Article 9.

Both Parties shall promote cooperation in the fields of music, dance, virtual arts, theatre and the cinema by exchanging artists and taking part in each other's festivals, film festivals and other important events. Both Parties shall exchange information and experience in the areas of protecting, conserving and restoring cultural and environmental heritage and will regularly exchange high level exhibitions representing their own artistic, cultural and landscape heritage.

Article 10.

Both Parties shall encourage cooperation in publishing, in particular by facilitating translations, exhibitions and book fairs, and the publication of essays and fiction by the other Party.

Article 11.

Both Parties shall cooperate in the area of archives and libraries. The Italian Party undertakes to assist the Palestinian National Authority to develop these two sectors, using data banks, supplying materials and experts.

Article 12.

Both Parties shall encourage archaeological cooperation by exchanging information and experience, seconding experts in the conservation, enhancement and recovery of the archaeological and artistic heritage, who are able to use advanced technologies. They shall also encourage the exchange of information and experience for the integrated safeguarding of archaeological sites in their own environmental context.

Article 13.

Both Parties shall cooperate to prevent and combat the illegal trafficking in works of art, cultural property, audiovisuals, and other property safeguarded by intellectual property protection legislation, and documents and other objects having an artistic value.

Article 14.

Both Parties shall encourage the exchange of information and experience in the areas of sport and youth.

Article 15.

Both Parties shall encourage contacts and cooperation between their respective broadcasting corporations.

Article 16.

Both Parties shall encourage joint participation in projects launched within the framework of the Euro-Mediterranean partnership and any other initiatives which involve other Middle Eastern and Mediterranean partners (either as promoters or as beneficiaries).

Article 17.

Both Parties shall encourage cultural activities to step up measures to combat racism, intolerance, and strengthen the protection of human rights.

Article 18.

Both Parties shall foster scientific and technological cooperation by exchanging information and experiences, and implementing projects in specific areas of joint interest, including the sector of information technology and tele-medicine.

Article 19.

The Italian Party shall provide training and assistance in the field of rehabilitation in general and particularly in the sector of manufacturing and applying artificial limbs together with relevant training. The ways in which this assistance will be provided through INAIL (Istituto Nazionale Infotuni Sul Lavoro — The National Institute of Industrial Accidents) are set out in annex 1.

Article 20.

In order to implement this interim agreement, both Parties have decided to set up a joint commission to examine progress in the field of cultural and scientific / technological cooperation, and to conclude multi-year-executive Protocols to implement them.

Article 21.

This interim agreement will be ratified following the domestic procedures of the Parties, and will become effective 60 days after the exchange of the instruments of ratification.

Article 22.


This interim agreement will remain effective for an indefinite period. Either Party may denounce it at any time in writing through the diplomatic channels. The denunciation will not affect the implementation of any ongoing programmes agreed upon during the period of validity of the present interim agreement save where the Parties decide otherwise.

Article 23.


This agreement may be reviewed at the end of the first two years of implementation depending upon the outcome of the agreement and the development of the Palestinian institutions.

Done in Rome on June the 7th 2000, in two originals, each in Italian, Arabic and English. All the texts are authentic. In the event of any dispute over the interpretation, the English language text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE PALESTINE
LIBERATION ORGANIZATION
ON BEHALF OF THE
PALESTINIAN NATIONAL
AUTHORITY



Explanatory note

(Relating to article 19 of the cooperation agreement between the Italian Republic and the Palestinian National Authority)

With regard to health care services designed to enable invalids to recuperate their work capacity and to be reincorporated into social life, the provision of artificial limbs and other aids are particularly important, accompanied by appropriate training, namely instruments and equipment necessary to enable disabled people to live normal daily lives.

For this service, INAIL uses the facilities of its artificial limbs center at Budrio and its branches that have acquired an increasing importance nationally and internationally, manufacturing increasingly more modern and highly specialized prostheses, and acquiring know how which INAIL is now in a position to transfer to others.

In order to support measures to develop the application of artificial limbs and to provide the relevant training in the Palestinian territory, INAIL intends, through its artificial limbs center in Budrio, to provide it know-how under training and technical assistance programmes for Palestinian professional in this sector.

INAIL offers the following possibilities:

- Hosting Palestinian technicians for periods of study at its Budrio center;
- Sending temporary missions of Italian INAIL specialists to the Palestinian facilities;
- Providing remote learning services;
- Activating computerized on-line diagnosis and consultation services via satellite.

